COMUNE di TERNI

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – EDILIZIA PROVATA

UFFICIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

DELIMITAZIONE AREE PERCORSE DAL FUOCO

ai sensi della L. n. 353 del 21.11.2000

ANNO 2022

SCHEDA INFORMATIVA N. 2

DIRIGENTE: ARCH. CLAUDIO BEDINI PROGETTISTI: ARCH. CINZIA MATTOLI	COLLABORATORI: ARCH. STEFANO BALDIERI M.A. ROBERTA MORICONI

ADOZIONE

APPROVAZIONE

Delibera di C.C. n. 23 del 01.08.2023

SCHEDA INFORMATIVA n. 2

INCENDIO

LOCALIZZAZIONE:
Comune di Terni – Località Strada di Laghetti

RIFERIMENTI CATASTALI:
Catasto Terreni
Foglio n. 99 part. 8 parte – 9 parte – 10 parte – 76 parte – 78 parte – 105 – 106 parte – 107 – 108 parte

DESTINAZIONE URBANISTICA:

Zone F verde pubblico in parchi territoriali (GVP2)Art.116 NTA - Zone F attrezzature sportive e per il tempo libero private (FD4) Art. 117 NTA - Zone FD per attrezzature turistiche, alberghiere, extralberghiere e per pubblici esercizi (FD1(42))Art.87 NTA - Parte Operativa

Zone parco fluviale (FLU) Art. 108 NTA –- Art. 106 Verde urbano attrezzato (GV) Art. 106 NTA - Parte Strutturale

Nuovo P.R.G.
Parte Strutturale e Parte Operativa - (Delibera di C.C. n. 307 del 15.12.2008 - Approvazione)

PRESCRIZIONI
(Ai sensi dell'art. 10 comma 1 delle Legge n. 353 del 21 novembre 2000 e s.m.i.)

Per le zone boscate e i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco valgono i seguenti divieti e prescrizioni:

1 – Divieto: Quindici anni - "non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto."

2 – Divieto: Dieci anni – "la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data."

3 – Divieto: Cinque anni "le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici."

4 – Divieto: Dieci anni "limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia."